



# CODICE DI CONDOTTA

*(Disciplinato dall'art. 27-bis del Decreto legislativo n. 206/2005)*

*(Approvato dalla Commissione Direttiva di Assoposa, 31 Ottobre 2017)*

1. Il Codice di condotta si applica al posatore di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete associato ad Assoposa, nell'esercizio della sua attività professionale.
2. Il posatore è tenuto a uniformare il proprio comportamento ai principi di correttezza e lealtà professionale, evitando situazioni e comportamenti che possano recare discredito alla categoria professionale o disturbo al cliente.
3. Il posatore è tenuto a rispettare la riservatezza, evitando la divulgazione di fatti e circostanze di cui sia a conoscenza per ragioni connesse alla sua attività.
4. Il posatore è tenuto al costante aggiornamento professionale, al fine di assolvere l'incarico affidato nel miglior modo possibile.
5. Il posatore è tenuto ai rapporti con i clienti secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, ad assumere gli incarichi in relazione alle proprie conoscenze, abilità e competenze, tutelando gli interessi del cliente nel rispetto delle normative vigenti. Egli inoltre è tenuto a qualificarsi presso il cliente con i titoli che gli competono, evitando fraintendimenti con qualifiche di competenza altrui.
6. Il Comitato Tecnico di Assoposa, al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione concordata delle controversie, è l'organismo incaricato dell'applicazione del Codice di condotta.
7. Il Comitato Tecnico vigila sulla condotta professionale degli associati.
8. Il Comitato Tecnico stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del Codice di condotta.
9. Il Codice di condotta è comunicato ai posatori associati ad Assoposa per la relativa adesione; è conservato e aggiornato a cura del Comitato Tecnico, anche in ordine all'indicazione dei posatori aderenti.
10. Il posatore deve informare i consumatori dell'esistenza del Codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione allo stesso.